



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (GR)

CIG 8093341446

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	4	CORRISPETTIVO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	6	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	7	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO
ART.	8	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	9	OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
ART.	10	RESPONSABILE DEL BROKER, REFERENTI E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO
ART.	11	CAUZIONE DEFINITIVA
ART.	12	GARANZIE
ART.	13	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	14	VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA
ART.	15	MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	16	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.	17	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	18	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	CONTROVERSIE
ART.	20	DISPOSIZIONI FINALI
ART.	21	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

La prestazione ha ad oggetto il servizio consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Monte Argentario relativamente al programma assicurativo globale della stessa, nonché la collaborazione alla gestione e all'esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. "Codice delle Assicurazioni"), attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e nel Regolamento dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata ISVASS) istituito con la legge 135/2012 che dal 01.01.2013 sostituisce l'ISVAP (istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo).

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva, dei quali potrà avvalersi anche solo parzialmente, o affatto:

- 1) identificazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti al complesso delle attività facenti capo all'Ente, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento anche sulla base dei precedenti eventi dannosi;
- 2) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle eventuali coperture occorrenti;
- 3) studio di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, indagini di mercato, ecc..
- 4) costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente, affinché lo stesso conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi, con predisposizione degli aggiornamenti e delle modifiche necessarie, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente con le modalità e forme dell'azione amministrativa.
- 5) assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, redazione dei capitolati tecnici di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il piazzamento delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture assicurative richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'Ente; ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio:
 - a) L'individuazione delle compagnie di assicurazione in caso di indagine di mercato / affidamento diretto dovrà essere svolta con almeno 60 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;
 - b) in caso di procedura di gara negoziata o aperta sotto soglia europea, i capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, dovrà avvenire con almeno 90 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;
 - c) in caso di procedura di gara sopra soglia europea, i capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione dell'offerta, dovrà avvenire con almeno 150 giorni di anticipo sulla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara;



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire immediatamente dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Amministrazione.

6) verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.

7) supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Monte Argentario e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, a mezzo pec, con almeno 40 (quaranta) giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune di Monte Argentario. Il Broker aggiudicatario dovrà farsi carico dell'acquisizione dei contratti assicurativi e relative appendici già in essere presso il precedente broker unitamente a tutti i sinistri ancora pendenti.

8) riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa.

9) presentazione – entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione delle nuove polizze – del nuovo programma assicurativo del Comune di Monte Argentario, mediante la redazione di un sommario che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati.

10) Assistenza nella gestione dei sinistri. Presa in carico entro 30 giorni dall'avvio del contratto di brokeraggio di tutti i sinistri attivi e passivi di tutte le polizze occorsi durante il periodo di copertura assicurativa, e/o già verificatisi precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, attraverso idoneo servizio di gestione dei sinistri che espliciti la sua attività: da dopo l'apertura del sinistro a cura dell'ufficio assicurazioni del Comune di Monte Argentario fino alla definizione della pratica (liquidata o respinta o chiusa senza seguito). Il referente dedicato in materia di sinistri dovrà dare assistenza nelle varie fasi di trattazione della pratica, controllando l'adempimento da parte delle compagnie agli obblighi loro derivanti dalle polizze, rilevando altresì eventuali ipotesi di “mala gestio”.

11) richiesta delle statistiche sinistri alle compagnie in ottemperanza alla tempistica prevista dalle singole polizze sottoscritte dall'Ente ed inoltre conseguente al Comune di Monte Argentario.

12) elaborazione report (aggiornato con l'ultima statistica redatta dalle singole compagnie in ottemperanza al disposto di polizza) inerente l'andamento dei sinistri pagati, riservati, respinti e senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, sinistri riservati e sinistri senza seguito ecc..) e dei dati descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti), corredato da valutazioni tecniche ed eventuali proposte migliorative, che il Responsabile della gestione sinistri dovrà presentare all'Ufficio che gestisce le Assicurazioni dell'Ente.

13) predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine.

14) Consulenza ed assistenza:



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

- a) a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relativi a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;
- b) relativamente a convenzioni o contratti che il Comune di Monte Argentario vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- c) nella gestione dei rapporti con gli Enti in genere;
- d) nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale, impianti, immobili e beni del Comune di monte Argentario;
- e) risposte scritte a quesiti di ordine generale e particolare e resa di pareri scritti entro 5 giorni lavorativi dalle richieste via email;

15) svolgimento di attività formativa, con cadenza regolare in ordine alle problematiche e alle novità normative intervenute in materie relative alle problematiche assicurative e/o alle procedure di scelta del contraente e su altri argomenti da concordarsi secondo le esigenze del Comune per i dipendenti che saranno indicati dalla stessa.

16) Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, a titolo di franchigie, conguagli ecc.);

17) Ogni altro servizio offerto dal Broker in sede di gara.

In ogni caso il broker sarà tenuto al rispetto di quanto contenuto nel progetto presentato in sede di offerta.

L'elenco delle sopramenzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni caso eventuali esigenze peculiari dell'Amministrazione, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di aggiudicazione del servizio.

Alla scadenza del triennio l'Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni 2 (due), alle medesime condizioni.

Nel caso non venisse esercitata tale facoltà di rinnovo, od alla scadenza del periodo di rinnovo, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo massimo di **120** giorni oltre la scadenza contrattuale.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 3 RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere con relative scadenze e premi:



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Ramo	Data Scadenza	Premio Annuo Lordo	Premio Annuo Imponibile
INCENDIO	31/12/2020	16.876,79	14.043,35
FURTO	31/12/2020	1.375,01	978,04
ELETTRONICA	31/12/2020	1.396,00	1.046,67
RCTO	31/12/2020	79.462,50	65.000,00
RC PATRIMONIALE	31/12/2019	5.500,00	4.498,98
TUTELA LEGALE	31/12/2020	10.000,00	8.247,32
KASKO	31/12/2020	1.900,00	1.674,01
RCA LIBRO MATRICOLA	31/12/2020	13.204,81	10.726,54
INFORTUNI	31/12/2020	6.298,99	5.343,80
SERVIZIO ORMEGGI NATANTI	16/06/2020	4.278,75	3.499,80

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazione premio e potrebbero essere soggetti a diminuzione dell'importo nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere uno o più rami di polizza.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

L'attività relativa all'affidamento in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Monte Argentario.

Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

L'impresa aggiudicataria dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'onore in merito alla correttezza nei rapporti con le compagnie assicuratrici, a tutela degli interessi dell'Amministrazione appaltante, dalla quale risulti che l'attività di mediazione e consulenza assicurativa verrà realizzata secondo le regole deontologiche e con piena professionalità, con l'obiettivo di garantire all'Amministrazione appaltante i migliori prezzi di mercato riferiti ai prodotti assicurativi intermediati.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione.

La percentuale di provvigione, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre d'intesa con il Comune adeguata clausola, da inserire nella bozza dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie Assicuratrici.

Il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quelle RCA e sui premi delle polizze RCA/ARD.

L'importo presunto del servizio è quantificato in € **69.338,50=**

Tale importo potrà subire, in ogni caso, nel caso in cui l'Ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere uno o più rami di polizza.

In tal caso nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste all'art. 1 del presente Capitolato, inerenti ai rami di polizza per i quali lo stesso avrà prestato la propria intermediazione in fase di affidamento;

ART. 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

A) Obblighi del Broker:

1. svolgere il servizio nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
3. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento del servizio;
4. collaborare attivamente con il Responsabile del servizio e ogni altro soggetto venga da questi individuato adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
5. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
6. ricercare e recuperare a seguito di attenta analisi tutta la documentazione necessaria relativa alla gestione del rapporto assicurativo e/o del sinistro (compresi i pregressi) e mettere tale documentazione, opportunamente esaminata, a disposizione dell'Ente;
7. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato, richiedendo al precedente broker copia di tutta la documentazione necessaria;
8. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

9. aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C. Sono a carico del consulente:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio

10. mettere a disposizione dell'Ente, durante tutto l'orario di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione Comunale un proprio incaricato quale responsabile e gli eventuali ulteriori referenti e/o le figure aggiuntive di riferimento allo staff dedicato eventualmente offerto in sede di gara e in ogni caso richieste dall'Ente per lo svolgimento dell'attività di competenza.

11. rispettare quanto previsto dal presente capitolato d'appalto, dal progetto offerto in sede di gara e dal contratto.

B) Attività di competenza del Comune di Monte Argentario:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri ed i metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
4. la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate sia in merito alla sottoscrizione delle polizze e alla gestione delle stesse che con riferimento ai sinistri .

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ART. 7- NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO

Per l'esecuzione delle prestazione oggetto del presente appalto, il Broker affidatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, il Broker dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Il committente, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, non ha l'obbligo di redazione del DUVRI in quanto non sono presenti rischi da interferenze.

ART. 8 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di Monte Argentario nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 C.C.. Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate e controfirmate entro 90 giorni dal pagamento .



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 e del regolamento Isvap n. 5 del 16.10.2006

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune, e pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie assicurative entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardo del pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società di Brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 10 – RESPONSABILE DEL BROKER, REFERENTI E GRUPPO DI LAVORO DEDICATO

Responsabile

Il Broker si impegna, altresì, a formalizzare l'individuazione, prima dell'avvio del servizio, del Responsabile, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Monte Argentario.

Nel caso di assenza temporanea o permanente il Broker dovrà altresì individuare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, un sostituto del Responsabile, che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Il suddetto Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere reperibile via mail 5 giorni su 7 e via telefono dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.

Referenti

Qualora in sede di gara sia stata offerta la messa a disposizione dei referenti, con professionalità sia in materia di gestione sinistri che in materia contrattuale/gestionale, il Broker aggiudicatario individuerà formalmente i nominativi e li comunicherà all'Ente.

Nel caso di assenza temporanea o permanente di un referente il Broker dovrà individuare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore, un sostituto che dovrà comunque possedere i medesimi requisiti ed una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

Figure aggiuntive del gruppo di lavoro dedicato

Qualora in sede di gara sia stata offerta la messa a disposizione di figure aggiuntive ai referenti il Broker aggiudicatario individuerà formalmente, entro il termine di cui sopra, i nominativi e li comunicherà all'Ente.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata secondo quanto previsto dall'art. 103, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative ex art 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016.

Ogni atto fidejussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

Rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;

Rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;

Impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

La garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

In caso di R.T.I.:

Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;

Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Comune, nonché l'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker affidatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dal Comune, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 12 - GARANZIE

Il broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze errori professionali e infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge e, dell'art. 11 Regolamenti IVASS (ex ISVAP) n. 5/2006 e n. 6/2014, nonché trasmettere al Comune annualmente copia delle quietanze di rinnovo.

La polizza deve essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno euro 2.500.000,00.=

Il Comune ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti del Comune.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 13 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione Comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque:

dopo la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui al precedente art. 11;

dopo la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all'art. 12, del capitolato di gara .

dopo la nomina del responsabile del servizio di cui all' Art. 10.

ART. 14 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

Il Comune di Monte Argentario si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del broker e l'esatta applicazione delle norme descritte nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel progetto presentato in sede di offerta e nel contratto.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker affidatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nel offerta presentata in sede di gara. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 18 il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente a questa amministrazione i casi di forza maggiore che le impediscono di rispettare quanto previsto dal capitolato e dal offerta presentato.

ART. 15 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare tale cambiamento.

ART. 16 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto.

In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell' art. 1456 c.c.

E' altresì vietato il subappalto trattandosi di contratto avente ad oggetto una prestazione di carattere intellettuale.

ART. 17 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, nonché l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro offerta consenso da parte del Comune di Monte Argentario. Il broker affidatario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE 2016/679

ART. 18 - PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker affidatario riconosce al Comune di Monte Argentario il diritto di applicare le seguenti penalità:

1. mancata identificazione, analisi e quantificazione preliminare dei rischi in capo all'Amministrazione, ai suoi dirigenti e/o funzionari per approfondire le reali esposizioni e



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

l'adozione di appropriati limiti di risarcimento: € **150,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

2. mancato monitoraggio del programma assicurativo dell'Ente € **200,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

3. mancata assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara , redazione dei capitolati tecnici di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi anche per nuove polizze in particolare :

in caso di procedura negoziata o aperta, mediante la predisposizione dei capitolati tecnici e la relazione tecnica, nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione del offerta entro massimo 90 giorni dalla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara: € **50,00** per ogni giorno di ritardo;

in caso di procedura indagine di mercato, mediante la predisposizione dei capitolati tecnici e la relazione tecnica, nonché l'eventuale definizione dei criteri di valutazione del offerta entro massimo 90 giorni dalla/e scadenza delle polizza/e o entro il termine migliorativo offerto in sede di gara: € **50,00** per ogni giorno di ritardo;

4. verifica del rispetto, da parte delle Compagnie Assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es. termini di trasmissione ecc) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso di ripetute inottemperanze, in merito all'adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo; € **200,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

5. supporto nella gestione delle polizze ed in tutte le attività inerenti i rapporti contrattuali e finanziari intercorrenti fra il Comune di Monte Argentario e le Compagnie assicuratrici, attraverso il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli, a mezzo pec, con almeno quaranta giorni di anticipo, nonché degli atti di liquidazione dei sinistri, e ogni altra connessa attività amministrativo-finanziaria, incluso il versamento dei premi alle compagnie per conto del Comune di Monte Argentario. Il Broker aggiudicatario dovrà farsi carico dell'acquisizione delle polizze e relative appendici già in essere:

5.1 € **200,00** mancata acquisizione in tutto o in parte delle polizze e relative appendici già in essere;

5.2 € **50,00** per ogni giorno di ritardo nella tempistica;

6. mancata riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa, nonché mancato controllo delle prestazioni accessorie di polizze da parte delle compagnie:

€ **600,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

€ **50,00** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato di 90 giorni per la presentazione delle quietanze come indicato all'Art. 8 del presente CSA.

7. mancata assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri come meglio specificato in sede di gara: € **200,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte;

8. mancata presentazione di un report sull'andamento della sinistrosità come da termine offerto: € **50,00** per ogni giorno di ritardo;

9. mancata consulenza ed assistenza

€**200,00** per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte:

€**50,00** per ogni giorno di ritardo sulle tempistiche prestabilite;

10. mancata formazione e aggiornamento del personale dell'Ente, € **200,00** se non rispettato quanto offerto in sede di gara;

11. mancata individuazione del sostituto del Responsabile del servizio o dei referenti e/o del gruppo di lavoro dedicato, ai sensi dell'art. 10 del CSA:



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

€50,00 per ogni giorno di ritardo nella individuazione;

€100,00 per ogni mancata reperibilità

12. Migliorie offerte: € 500,00 per ogni inosservanza di quanto indicato nell'offerta tecnica.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati al Broker aggiudicatario a mezzo pec. Decorso 8 (otto) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate. In tal caso al broker sarà richiesto di provvedere al versamento della somma richiesta entro il termine assegnato previo pagamento della somma corrispondente sul conto di tesoreria che verrà comunicato e in caso di mancato versamento l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di rivalersi, per il recupero delle penali, sulla cauzione definitiva. Quando l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune di Monte Argentario. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

Qualora si verificassero, da parte del Broker affidatario, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, il Comune avrà la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva.

L'applicazione della penale non esime, in ogni caso, la Ditta dall'adempiere a regola d'arte il servizio oggetto di contestazione, cosicché, nel caso in cui l'inadempimento perduri, il Comune procederà ad applicare un'ulteriore penale determinata con le medesime modalità di cui sopra e a diffidare l'adempimento.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con P.E.C., oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

1. nel caso in cui il Comune accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata da D.L. 187/2010;
2. nel caso di cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.209/2005;
3. mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
4. accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
5. cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
6. il mancato rispetto da parte della ditta affidataria di quanto contenuto nell'offerta e relativi allegati presentati in sede di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di compensare l'eventuale credito del Broker affidatario con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

argentario@pec.comune.monteargentario.gr.it

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Grosseto.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

La fornitura dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;

dal D.Lgs. 50/2016;

dal D.P.R. 207/2010 per le parti ancora applicabili;

dal Codice Civile;

D. Lgs. 209/2005 e s.m.e.i.

Regolamenti IVASS n. 5/2006 e 6/2014

da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

ART. 21 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	4	CORRISPETTIVO
ART.	5	OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
ART.	12	GARANZIE
ART.	13	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	19	CONTROVERSIE

Monte Argentario 17/12/2019

Il Dirigente

*“Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000.
Firmatario: Dr.ssa Antonella Escardi Si informa che il procedimento è di competenza dell'Area
Economico – Finanziario Servizio Economato -*